



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 18 di data 17/02/2021

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "NICOLO' D'ARCO" IN LOCALITA' PRABI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE OPERE DA TERMOIDRAULICO ALL'A.T.I. TRA L'IMPRESA CAPOGRUPPO BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L. E L'IMPRESA MANDANTE S.T.A. S.R.L. CUP F51E16000180007 - CIG 8042964FD8

Relazione.

Con deliberazione n. 75 di data 25 giugno 2019, immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo ed il quadro economico riferiti ai lavori di ampliamento e di adeguamento sismico della Scuola Media "Nicolò d'Arco" in località Prabi in C.C. Arco, redatto dal dott. arch. Claudio Battisti in qualità di capogruppo dell'A.T.P. aggiudicataria della progettazione, dal quale si desume un costo complessivo di euro 5.100.000,00.-, di cui euro 3.810.861,83.- per lavori a base d'asta ed euro 1.289.138,17.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddiviso:

A) Lavori a base d'asta

a1	Importo lavori	euro	3.654.082,96.-
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	156.778,87.-

A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	euro	3.810.861,83.-
-----------	----------------------------------	-------------	-----------------------

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1	Imprevisti	euro	161.256,23.-
b2	Contribuzione gare ex art. 1 L. 266/2005	euro	600,00.-
b3	Economie	euro	70.000,00.-
b4	Opera d'arte	euro	15.000,00.-
b5	Fondo per indennità di progettazione e DL	euro	16.064,41.-
b6	Spese tecniche (Prog., DL, sicurezza, collaudi)	euro	490.231,50.-
b7	C.N.P.A.I.A. 4%	euro	19.609,26.-
b8	IVA 22% su spese tecniche, C.N.P.A.I.A	euro	112.164,97.-
b9)	IVA 10% su lavori, imprevisti, economie	euro	404.211,81.-

B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro	1.289.138,17.-
-----------	------------------------------------	-------------	-----------------------

C)	TOTALE GENERALE (A+B)	euro	5.100.000,00.-
-----------	------------------------------	-------------	-----------------------

Con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica n. 237 di data 22 agosto 2019 è stato approvato in linea economica il progetto esecutivo aggiornato del Capitolato speciale d'appalto e stabilito di appaltare i lavori mediante procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'articolo 33 della Legge provinciale sui lavori pubblici, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della L.P. 09 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. ed esclusione automatica delle offerte anomale, con invito diramato a venti operatori economici con le modalità procedurali dell'articolo 57 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm..

Con la medesima determinazione, la Dirigente dell'Area Tecnica ha conferito mandato all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – servizio appalti (APAC) di indire la gara, autorizzando la stessa all'adozione della lettera d'invito sulla base di elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale d'appalto e dalle caratteristiche principali dell'opera.

A seguito di gara esperita il giorno 13 dicembre 2020, come risulta dal relativo verbale, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa D.F. Costruzioni Srl, con sede a Lavis (TN) per l'importo netto di euro 3.387.645,94.-, pari all'importo a base d'appalto di euro 3.654.082,96.- dedotto il ribasso del 11,582% offerto ed accettato, sommati gli oneri della sicurezza di euro 156.778,87.- non soggetti a ribasso.

Con determinazione n. 34 di data 10 marzo 2020, la Dirigente dell'Area Tecnica ha affidato i lavori all'impresa sopraccitata.

È seguita la stipula del contratto di appalto, Rep. 2894 di data 10 marzo 2020, registrato telematicamente a Trento al n. 6916 di data 17 marzo 2020, serie 1T , esatti 245,00.- euro.

L'impresa, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28 e le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS3 per l'intero importo risultante dall'offerta maggiorato degli oneri di sicurezza della relativa parte dell'opera, come riportato nell'allegato 6 al contratto di appalto.

Ai sensi della vigente normativa alla data di invio della lettera d'invito, l'aggiudicatario può subappaltare le lavorazioni così come individuate in sede di offerta, per un importo complessivo pari al 100% di quanto offerto, al lordo dei relativi oneri per la sicurezza.

Ciò premesso, si dà corso all'applicazione dell'istituto del subappalto, così come sopra espresso, anche all'appalto in oggetto.

Con nota prot. 3958 di data 9 febbraio 2021, integrata con nota prot. 4682 di data 16 febbraio 2021, l'impresa ha chiesto al Comune di Arco l'autorizzazione al subappalto per le opere da termoidraulico, per un importo presunto di euro 465.877,52.- alla ditta A.T.I. tra l'impresa capogruppo BERTOLINI OCEA IMPIANTI s.r.l. con sede a Rovereto (TN) in via G. Caproni n. 9, partita IVA: 02287990226 e l'impresa mandante S.T.A. s.r.l. con sede a Rovereto (TN) in via Del Garda n. 42/y, partita IVA 02085590228.

Il Direttore dei lavori, dott. arch. Aldo Marzoli, ha verificato le condizioni di cui all'art. 26 della L.P. 2/2016 in materia di subappalto.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dott. ing. Giuseppe Giuliani, ha accertato l'idoneità del piano operativo di sicurezza delle ditte Bertolini Ocea Impianti s.r.l. e S.T.A. s.r.l. alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.

Si ritiene ora opportuno autorizzare il subappalto delle opere sopra descritte alla ditta proposta.

A tale scopo occorre evidenziare che sono state rispettate le condizioni per poter autorizzare il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dell'art. 42 della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e dell'art. 26 della Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e precisamente:

- entro i termini di legge la ditta appaltatrice ha comunicato che intende subappaltare le opere citate;
- l'impresa affidataria ha trasmesso il contratto di subappalto sottoscritto con la ditta subappaltatrice, dal quale risulta che per le prestazioni da affidare in subappalto sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
- l'impresa affidataria ha dichiarato l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- l'impresa indicata per il subappalto ha trasmesso, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera c) della L.P. 2/2016, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'impresa indicata per il subappalto è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività conformi alle opere da eseguire;

LA DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto del Sindaco 8 di data 3 dicembre 2020 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali con decorrenza 5 dicembre 2020 e per il periodo indicato;

Accertato che l'impresa indicata per il subappalto delle opere di cui all'oggetto è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti, ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della giunta Provinciale n. 9.84/Leg. in data 11 maggio 2012, nonché le modifiche introdotte con la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici" ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

Visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. che detta norme in materia di antimafia;

Visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 15 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione n. 4 di data 21 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – annualità 2020 – 2022;

visto l'art. 163 del d.lgs 267/2000;

visto l'art. 11 comma 9 del Regolamento di contabilità in merito all'assunzione di spese previste nel Piano esecutivo di gestione nelle more dell'approvazione del bilancio;

DETERMINA

1. di autorizzare l'impresa D.F. Costruzioni s.r.l. aggiudicataria dei lavori di ampliamento e adeguamento sismico della Scuola Media "Nicolò d'Arco" in località Prabi, a subappaltare alla ditta A.T.I. tra l'impresa capogruppo BERTOLINI OCEA IMPIANTI s.r.l. con sede a Rovereto (TN) in via G. Caproni n. 9, partita IVA: 02287990226 e l'impresa mandante S.T.A. s.r.l. con sede a Rovereto (TN) in via Del Garda n. 42/y, partita IVA: 02085590228 le opere da termoidraulico, per un importo presunto di euro 465.877,52.-;
2. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.:
 - il CUP assegnato al progetto è il numero F51E16000180007;
 - il CIG assegnato al contratto di appalto dell'opera è il numero 8042964FD8;
 - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del subcontratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;

3. di dare atto che l'impresa appaltatrice è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'art. 42 della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e dall'art. 26 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e precisamente:
 - l'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, la categoria di iscrizione alla C.C.I.A.A. e gli importi dei subappalti;
 - l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. È altresì responsabile in solido all'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori;
 - l'appaltatore deve curare il coordinamento delle imprese presenti sul cantiere per rendere compatibili tra loro e coerenti i piani di sicurezza;
 - l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che sul presente provvedimento non viene espresso visto di regolarità contabile in quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto è immediatamente esecutivo;
6. di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D. lgs 2 luglio 2010, n. 104.

SIMONCELLI BIANCA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Opere Pubbliche - Fusaro Alessia

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da BIANCA MARIA SIMONCELLI stampato il giorno 17/02/2021 da .
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256): d922142c4e274a3dcf4db899e0021d49e9daa609